

### *Quota del TFR del marito: quanto può essere richiesta*

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)

#### **DIVORZIO – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO – PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTI**

*Nel giudizio di divorzio, è inammissibile la domanda della moglie di ottenere la quota di spettanza della indennità di fine rapporto del marito, se ancora non è terminato il rapporto di lavoro. E' al momento della "maturazione" dell'indennità di TFR e cioè quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile cui va fatto riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la determinazione e quindi l'attribuzione (in relazione agli anni di matrimonio) della esatta somma spettante al coniuge titolare di assegno divorzile.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

( ex art. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69\2013)

#### **1) Gli atti introduttivi.**

Con **ricorso** depositato in data 30.10.2013 **l** premesso il matrimonio con **f** contratto in data ..1983 in ... iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ... .. in costanza del quale è nata in data ..1986 la figlia ... e richiamata la separazione consensuale sottoscritta ex art 711 c.p.c. avanti il Presidente del Tribunale di Milano in data ...2009 omologato con successivo decreto in data ..2009 chiede che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio con elisione del contributo al mantenimento della moglie già posto a carico del marito e con dichiarazione di suddivisione delle spese condominiali gravanti su un'immobile ad entrambi intestato.

Con **memoria** depositata in data 25.1.2013 **f** non opponendosi alla principale domanda di scioglimento del matrimonio, richiamati i propri redditi di gran lunga inferiori a quelli del ricorrente chiede che venga posto a carico del signor **l** l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile non inferiore ad euro 400,00 e che sia accertato e dichiarato il diritto della signora **f** di percepire la quota di TFR percepito dal signor **l** al momento della sua liquidazione.

#### **2. I provvedimenti presidenziali. Lo svolgimento del processo.**

In esito all'udienza ex art. 4, l. 898/1970 tenutasi in data 5.2.2013 il  
Presidente Delegato

*-rilevato che, in sede di ricorso, il sig. l ha dichiarato una (futura ed immediata)= diminuzione della propria capacità reddituale avuto riguardo ad alcune patologie di cui soffre e che, per certificazione di un centro privato diagnostico, lo rendono inabile ad alcune specifiche mansioni tra le quali la c.d. 'reperibilità' e l'utilizzo di autovetture aziendali;*

*rilevato che, di contro la sig. f ha dichiarato di svolgere saltuari lavori di collaboratrice domestica assumendo di svolgerli 'in nero' e di abitare in un immobile concesso in comodato gratuito;*

Riproduzione riservata

*-rilevato che il sig. l ha dichiarato di vivere con altra signora che lavora regolarmente;*  
*-ritenuto che della figlia ( ormai maggiorenne) si è sempre occupato il padre e che la sig.ra f sembra non esser disposta a trovare un più remunerativo lavoro – cfr. deduzioni a pag. 7 ricorso l -*  
*-ritenuto che se il sig. l non dà certezza circa l'effettiva diminuzione della propria redditualità a fronte della sua accertata patologia e che comunque indica i suoi redditi attorno a 1.800\1.900 mensili, di converso poco credibile, se non a meri fini fiscali del locatore, è al circostanza che la sig.ra f goda di un appartamento a titolo di comodato gratuito;*  
*-rilevato che seppure non sembrano essersi verificati stravolgimenti nella proporzionale redditualità dei coniugi, pare tuttavia possibile rideterminare in euro 200 mensili il contributo che il sig. l dovrà corrispondere alla moglie, alla quale si prescrive fin da ora di depositare entro al prossima udienza il contratto di 'comodato gratuito' in forza del quale ella occupa un immobile,*

#### *P.Q.M*

*Dispone che il sig. l corrisponda alla moglie f la somma mensile di euro 200 a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione secondo la variazione degli indici istat a decorrere dal mese di febbraio 2014*  
 Alla successiva udienza del 7.5.2013 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., che il G.I. assegnava.

All'udienza del 15.10.2013 il G.I. decidendo sulle istanze istruttorie e dichiarata inammissibile la memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2, di parte ricorrente, in quanto depositata fuori termine, rilevata la natura delle domande e le questioni di fatto ed in diritto sottese dalla causa, rigettate le istanze istruttorie, il G.I. ai sensi e per gli effetti dell'at. 185 bis c.p.c. come introdotto e modificato dalla l. 68/2013, proponeva tra le parti di procedere ad un divorzio congiunto prevedendo l'obbligo del signor l di corrispondere alla signora f la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile e rinviava la causa all'udienza del 26.11.2013.

Le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte, che siglati dal G.I., venivano allegati al verbale di udienza.

Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., adempiuti dalle parti gli incumbenti di rito, raccolte le conclusioni del P.M. la causa veniva quindi discussa nella camera di consiglio del 19.3.2014.

### **3. Il provvedimento della Corte d'Appello in data 29.5.2013**

Con ricorso depositato in data 5.3.2013 la signora f reclamava davanti la Corte di Appello di Milano l'ordinanza emessa dal Presidente Delegato in esito all'udienza ex art 4. l. 898/1970 c.p.c. ribadendo la richiesta di un assegno divorzile fissato nella somma di euro 400,00.

Ritenendo il provvedimento impugnato congruo rispetto alle esigenze probatorie in allora acquisite, la Corte di Appello confermava l'ordinanza condannando la reclamante alle spese.

### **4. La decidibilità della causa. La domanda principale.**

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la causa sia pienamente decidibile senza che appaia necessario od anche solo opportuno procedere alla fase istruttoria pure dalle parti invocata: i capitoli di prova dalle medesime articolati, appaiono, infatti, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto

pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall'istruttore.

La **domanda di cessazione** degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.

Infatti i coniugi, che hanno contratto matrimonio in .. in data ..1983 ... iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di .. anno .. vivono legalmente separati in forza di verbale ex art. 711 c.p.c. sottoscritto in data ..2009 e, quindi, omologato da questo Tribunale con decreto reso il...

Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre tre anni, ricorrono gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato sulla base delle emergenze processuali e della ormai protratta interruzione di ogni comunanza di vita, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

### **5. Le domande accessorie di natura economica.**

Le parti hanno concluso congiuntamente sul riconoscimento (l ) e sull'accettazione (f) di un assegno divorzile fissato nella somma di euro 200,00 come proposto dal G.I. all'udienza del 15.10.2013.

In realtà a tale proposta, formulata al fine di consentire alle parti di procedere al divorzio congiunto, **aveva aderito solo il l, insistendo , invece, la resistente f** (così impedendo la definizione in tempi ragionevoli del procedimento) **nella domanda di riconoscimento della quota di TFR spettante al signor l.**

Ritiene il Tribunale la domanda della resistente inammissibile.

Il signor l è tuttora lavoratore dipendente e pertanto, non si è ancora verificato il presupposto della percezione del TFR cioè a dire la cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui, in difetto di accordo, andranno valutati i presupposti per l'attribuzione alla signora f della quota di TFR alla stessa riservata dall'art. 12 bis l. 898/1970.

Osserva il Collegio come già la legge predetermini sia il diritto che la quota di TFR spettante al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e che non sia passato a nuove nozze.

E' al momento della "maturazione" dell'indennità di TFR e cioè quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile cui va fatto riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la determinazione e quindi l'attribuzione (in relazione agli anni di matrimonio) della esatta somma spettante al coniuge titolare di assegno divorzile.

Ogni domanda antecedente quel momento deve ritenersi, pertanto, inammissibile.

In questo senso l'inciso dell'ultima parte del I comma dell'art 12bis l. 898/1970 secondo cui il diritto alla quota di TFR spetta al coniuge titolare di assegno divorzile "*anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza*" va interpretato secondo la sua portata letterale relativa alla sussistenza del *diritto* quand'anche esso maturi dopo la sentenza divorzile senza che sia necessario, a costituirlo, un pronuncia dichiarativa contenuta nella stessa sentenza che venga emessa quando tale diritto non sia ancora maturato.

### **6. Sulle spese di lite.**

La soccombenza della resistente, ammessa al gratuito patrocinio, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del signor l che si liquidano in euro 1.650,00 oltre IVA e CPA.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da l nei confronti di Forza Noemi nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza disattesa e respinta, sulle conclusioni del P.M.

- a) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra l e f contratto in .. in data ..1983 .. iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ...
- b) pone a carico del signor l l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla signora f la somma di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- c) dichiara inammissibile la domanda della signora f di accertamento e dichiarazione del diritto a percepire il 40% della quota di TFR spettante al signor l;
- d) condanna la signora f a rifondere al signor l le spese di lite che si liquidano in euro 1.650,00 oltre a IVA e CPA;
- e) manda alla Cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato del punto a) della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di .. per quanto di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano in data 19.3.2014.